



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

Settore V - Qualità della Vita

Servizi Sociali e alla Famiglia

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI AL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, ART. 6, COMMA 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. ANNO 2018.

BANDO

Richiamati

- il D.L. 31/08/13 n°102, art. 6, c.5, convertito con L. 28/10/13 n°124, istitutivo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, finalizzato alla concessione di contributi atti a sanare la morosità incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare;
 - il Decreto Interministeriale - Ministero Infrastrutture e Trasporti e Ministero Economia e Finanze - del 31.05.2018, in attuazione del D.L. n. 102/13, di conferma del precedente D.L. del 30.03.2016 che definisce i criteri, le procedure, la modalità di accesso ai contributi e l'importo massimo concedibile, pari a € 12.000; nello stesso sono indicati i Comuni abilitati a presentare le domande (Comuni ad alta tensione abitativa "ATA" e Comuni capoluogo di Provincia) e sono altresì stabiliti i requisiti per beneficiare delle agevolazioni del Fondo e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo;
 - la DGR n.48/29 del 02.10.2018 avente ad oggetto "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Anno 2018. Indirizzi. D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, c.5, convertito nella L. 28 ottobre 2013, n. 124, con modificazioni" con la quale è stata opportunamente prevista, come per l'annualità 2017, una scadenza intermedia per la presentazione delle istanze da parte dei Comuni al 15 novembre 2018, per le situazioni di morosità incolpevole accertate nell'anno 2018, al fine di consentire un tempestivo intervento su situazioni di gravissima emergenza abitativa a favore degli inquilini morosi destinatari di atti di citazione in giudizio emessi entro il 15 ottobre 2018 e una seconda scadenza al 31 gennaio 2019;
 - la Determinazione dell'Assessorato LL.PP. – Direzione Generale, Servizio Edilizia Residenziale Prot. n. 35102, Rep. 1393 del 12.10.2018 avente ad oggetto "D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, c.5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124. Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Anno 2018. Approvazione del bando regionale", con la quale è stato approvato il bando regionale per l'annualità 2018 e relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n°363 del 24.10.2018 con la quale vengono fissati i criteri e gli indirizzi per l'assegnazione dei contributi in argomento per l'anno 2018;

la Determinazione n°2956 del 26.10.2018 con la quale è stato approvato il bando e la relativa modulistica per la richiesta del contributo per l'anno 2018;

Considerato che le scadenze previste dalle nuove direttive regionali per la presentazione delle richieste di finanziamento per l'anno **2018** sono stati fissati, rispettivamente, per **15.11.2018** e per il **31.01.2019**;

IL DIRIGENTE SETTORE V – QUALITA' DELLA VITA

RENDE NOTO

A far data dalla pubblicazione del presente Bando, approvato con Determinazione n°2956 del 26.10.2018 i soggetti che con precedente procedimento non hanno presentato richiesta, ma che legittimamente avrebbero potuto accedere al contributo de quo in quanto in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare richiesta per ottenere contributi a valere sulle risorse assegnate al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sulla base delle direttive regionali approvate con DGR n.48/29 del 02.10.2018 **per l'anno 2018**.

1. Possono presentare domanda per l'assegnazione dei contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, c. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 124 28/10/2013, i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo, soggetti ad un atto di sfratto per morosità incolpevole, con citazione della convalida accertata nell'anno 2018 (sfratto esecutivo).
2. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale del nucleo familiare o del reddito complessivo verificatosi prima o durante il 2018, dovuta ad una delle seguenti cause:

a) perdita del lavoro per licenziamento;

b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;

c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

d) il mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;

e) cessazioni o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Le cause su indicate si considerano a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Le domande, debitamente compilate secondo l'apposito modulo, sottoscritte e indirizzate al Settore V – Qualità della Vita - Servizi Sociali - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA, dovranno pervenire a mezzo posta o presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Alghero - Via Cagliari n. 2 - entro e non oltre il **10 Novembre 2018** (prima scadenza destinata in particolare agli inquilini morosi destinatari di atti di citazione in giudizio emessi entro il 15 ottobre 2018) e entro il **26 Gennaio 2019** (seconda scadenza) **a pena di esclusione**.

Orario di apertura del protocollo: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; martedì e giovedì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 Contatti per informazioni:

Comune di Alghero -Servizi Sociali- Via Columbano 44 e presso l'Ufficio Info Alghero – Piano terra Lo Quarter.

5. MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Fermo restando che l'atto di citazione deve essere relativo all'anno 2018, la valutazione è effettuata secondo le seguenti modalità:

- 1) perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi **prima del 2018**: si valuta raffrontando il reddito attestato e riferito all'ultimo periodo reddituale (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE) con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE). Poiché l'INPS sta rilasciando per l'anno in corso l'attestazione ISEE relativa ai redditi 2016, si fa riferimento:
 - all'ISEE **"ordinario"** **calcolato nel 2018** sui redditi percepiti nel **2016**, nel caso in cui i redditi del 2017 **non** abbiano subito **rilevanti** variazioni rispetto all'anno precedente. In tal caso l'ISEE relativo ai redditi del 2016 viene considerato valido anche per il 2017 e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo al 2016, **sostanzialmente invariato nel 2017**, con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione;
 - all'ISEE **"corrente"** **calcolato nel 2018** sui redditi percepiti nel **2017**, nel caso in cui si siano verificate **rilevanti** variazioni reddituali rispetto al 2016, e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE **relativo al 2017** con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione.

Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati.

- 2) perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo **verificatasi nel corso del 2018**: in assenza di una certificazione reddituale annuale del 2018, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del **lavoratore dipendente** si intende sussistente nell'anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda al Comune, il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento incolpevole. Per il **lavoratore autonomo** la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente nell'anno in corso qualora il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato dal 01.01.2018 alla data di cessazione dell'attività, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2017 computato per il medesimo periodo di tempo.
- 3) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali: le spese, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito ISE o sul valore ISEE attestato nel 2018.
- 4) **La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti, che devono essere verificati dal Comune:**

a) reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000;

b) atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida e, per gli assegnatari di alloggi sociali, la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'Ente gestore;

c) contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, **anche antecedente al 2018**, regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio **da almeno un anno al momento dell'atto di citazione**;

d) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, regolare titolo di soggiorno.

Il Comune, inoltre deve verificare che il richiedente, o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione **nella provincia di residenza** di altro immobile, fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Tutti i requisiti si intendono riferiti all'anno 2018.

Costituisce **criterio preferenziale** per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

a. ultrasessantenne;

b. minore;

c. con invalidità accertata per almeno il 74%;

d. in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto **anagraficamente** al momento dell'atto di citazione.

Potranno accedere al contributo coloro che non siano beneficiari per gli stessi fini di contributi provenienti da programmi di intervento simili, **ad esclusione** di quelli di cui all'art. 11 della L. 431/98.

6. DIMENSIONAMENTO DEI CONTRIBUTI.

L'importo del contributo concedibile al richiedente, per sanare la morosità incolpevole accertata, non può superare la soglia massima di euro 12.000,00, compresi della morosità e dell'eventuale pagamento anche in forma anticipata delle mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato.

I contributi sono destinati:

a) fino a un **massimo di € 8.000,00** per **sanare** la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere **non sia inferiore a due anni**, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile da parte del proprietario;

b) fino a un **massimo di € 6.000,00** a **ristorare** i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il **differimento** all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile **per il tempo necessario** a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;

c) ad assicurare il versamento di un **deposito cauzionale** per stipulare un nuovo contratto di locazione;

d) ad **assicurare** il versamento di un numero di mensilità per un **massimo di 12 mesi** relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato o equiparato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00.

7. PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.

I provvedimenti comunali sono destinati alla concessione di contributi in favore di inquilini:

- a) nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
- c) ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott. Pietro Nurra